



Coordinamento-Settore
Università Ricerca Afam

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - ENTI PUBBLICI DI RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA

Sentenza del Tribunale di Torino

VALGONO LE NORME CONTRATTUALI ATTUALI

(la legge Brunetta entrerà in vigore solo dopo il 31.12.2010 e con i nuovi ccnl)

Una significativa sentenza del Tribunale di Torino nei confronti della Direzione Regionale dell' INPS si va ad aggiungere ad altri importanti atti che confermano, come da noi sempre sostenuto, la validità delle norme che reggono il sistema delle relazioni contrattuali e sindacali, ai vari livelli ed in base ai diversi ccnl di comparto, anche per il periodo transitorio di applicazione delle nuove disposizioni sul lavoro pubblico (Dlgs n. 150/09) almeno fino a quando, cioè, non entreranno pienamente in vigore le norme della "legge Brunetta" (31.12.2010 e sottoscrizione dei nuovi ccnl).

Nel caso specifico il Tribunale di Torino si è pronunciato dichiarando antisindacale, in base all' art. 28 della Legge 300/70 il comportamento dell' INPS, reo di aver violato "*obblighi di informazione, e concertazione previsti dalle norme contrattuali tuttora vigenti*".

Sottolineiamo a tutte le strutture, ai responsabili di Enti ed Atenei, l'importanza di simile pronunciamento che conferma, seppur indirettamente, anche quanto già espresso recentemente dagli stessi nuovi organismi preposti al varo dei nuovi indirizzi di valutazione e di misurazione della performance (Civit) in merito alle disposizioni sul salario accessorio.

Si caratterizzano, conseguentemente, come viziati di legittimità quei comportamenti delle direzioni aziendali che tendessero ad anticipare l' applicazione del DLGS 150/09 (e dunque a dare validità "*retroattiva*" alle norme Brunetta) prima del termine del suddetto periodo transitorio e prima della sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro.

Pertanto è del tutto evidente che, quantomeno per il 2010, restano in vigore le norme previste dal contratto di lavoro e quindi non è consentito alle amministrazioni anticipare gli effetti della legge Brunetta.

In allegato la sentenza del Tribunale di Torino.